

News – 13/02/2023

Interpello ambientale rifiuti tessili

Riscontro del MASE all'atto di interpello di Confindustria sull'applicabilità dell'articolo 185-bis del d.lgs. 152 del 2006 per i rifiuti tessili

Il MASE ha dato riscontro all'atto di interpello di Confindustria, con il quale è stato richiesto al Ministero un **chiarimento circa la possibilità da parte dei consorzi costituiti su base volontaria che si propongono di organizzare e finanziare attività di raccolta differenziata e avvio a recupero di rifiuti tessili, di intraprendere iniziative di raccolta della medesima tipologia di rifiuti presso i punti vendita e sulle eventuali condizioni per svolgere tali attività.** A questo proposito il MASE ha chiarito che, allo stato attuale, per quanto riguarda la filiera del tessile, non vi è ancora un contesto normativo definito, se non quello concernente l'obbligo di raccolta differenziata dei rifiuti tessili dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 205, comma 6-quater), del TUA. Tuttavia, il regolamento per **l'istituzione del regime di responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile**, con specifico riferimento ad abbigliamento, calzature, accessori, pelletteria e prodotti tessili per la casa, è in **fase di avanzata istruttoria**. Inoltre, per quanto riguarda la possibilità per i distributori di effettuare un deposito temporaneo prima della raccolta presso i propri punti vendita, ai sensi dell'articolo 185-bis, comma 1, lettera b), del TUA, la stessa è espressamente condizionata all'esistenza di un regime di responsabilità estesa per quella specifica filiera. Pertanto, la locuzione *“anche di tipo volontario”* deve essere intesa come la possibilità di effettuare un deposito temporaneo **prima** della raccolta per quei soggetti che, in presenza di un regime in cui sono delineati i ruoli, le responsabilità e gli obblighi di tutti gli attori coinvolti nella filiera di riferimento, sono in attesa di ottenere apposito provvedimento di riconoscimento. In conclusione, **le campagne di raccolta differenziata di prodotti tessili e moda a fine vita, anche avvalendosi della disciplina stabilita dall'art. 185-bis del D.Lgs. n. 152/2006, potranno essere intraprese da parte dei consorzi costituiti su base volontaria, solo a partire dall'entrata in vigore del decreto che istituirà la responsabilità estesa del produttore nel settore del tessile.**

In allegato il testo.

Allegati

» [Interpello ambientale rifiuti tessili](#)